



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA R.D.O.

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'ATTIVAZIONE DI UN SOSTEGNO DOMICILIARE A FAVORE DEI BENEFICIARI DELL'INSERIMENTO PRESSO GLI ALLOGGI DI VIA SAN DONATO 4C (INTERNI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) E GLI ALLOGGI IN VICO DEL DUCA 22 (INTERNI 1,2,3,4,5,6,7,8,9).

ART. 1 – Oggetto

Costituisce oggetto del presente disciplinare l'affidamento, mediante la stipula di un Accordo Quadro per sei mesi, del "Servizio di sostegno domiciliare" rivolto ad anziani autosufficienti ed a persone e famiglie con problemi socio economici e alloggiativi. Il servizio si svolgerà presso 10 alloggi siti in Genova Via di San Donato n. 4C e 9 alloggi siti in Vico del Duca n. 22.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di servizio che sarà effettivamente ordinata. Pertanto l'aggiudicatario non può esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di servizi rispetto a quelli previsti.

L'assegnatario si impegna a stipulare i contratti alle condizioni offerte in sede di gara entro il limite massimo complessivo di importo previsto e per il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

CIG N. Z552BD5BB8

CPV N.85311000-2;

RUP Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza Dirigente del Settore Gestione Servizi Sociali della Direzione Politiche sociali

ART. 2 - Importo e durata

1 Importo

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.

Il valore massimo complessivo oggetto della presente RDO posto a base di gara è pari ad **€ 34.715,94** (al netto dell'IVA al 5%).

I costi della manodopera relativamente al Servizio sono stimati complessivamente in misura pari ad Euro 5.385,99 mensili, calcolato sulla base della tabella relativa al CCNL Cooperative sociali in vigore, sulle base del fabbisogno di manodopera così suddivisi:

- n. 52 ore settimanali operatori D2 – costo orario € 21,35;

- n. 8 ore settimanali operatori A8 – costo orario € 16,59.

2 Durata

La durata dell'appalto è di 6 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro relativo al servizio.

In caso di estrema e particolare urgenza di svolgimento del servizio da parte della Stazione Appaltante, vista anche la particolare natura dei servizi oggetto della presente gara, nel rispetto delle tempistiche normativamente previste, l'esecuzione dell'appalto potrà avere inizio in data antecedente alla sottoscrizione del relativo Accordo Quadro.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad euro **34.715,94** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

ART. 3 – Obiettivi. Prestazioni del Servizio

Gli obiettivi del Servizio di Sostegno Domiciliare presso gli alloggi siti i in via di San Donato, n. 4c, ed in *Vico del Duca n. 22, da realizzarsi in stretta e continua collaborazione con l'ATS 42* sono:

- 1) Fornire il supporto domiciliare, a persone singole o nuclei giovani/adulti in carico ai Servizi Sociali del Comune di Genova, sulla base del Progetto Individuale di Assistenza (PAI);
- 2) Supportare i beneficiari dell'intervento domiciliare rispetto alla cura della propria persona, all'alimentazione e al corretto uso del proprio alloggio e degli spazi comuni, nell'ottica del mantenimento e consolidamento della propria autonomia personale anche nella prospettiva della gestione autonoma del proprio alloggio;
- 3) prevenire, ritardare e/o contenere il decadimento psico-fisico, mantenendo e supportando l'autonomia personale, favorendo la rete personale e territoriale della persona anziana;
- 4) sostenere la definizione di progetti di autonomia individuale e alloggiativa, anche attraverso mirati supporti educativi in connessione con altre Agenzie territoriali e cittadine, per persone adulte e/o famiglie;
- 5) sostenere la socialità, la civile convivenza, il rispetto delle regole comunitarie;
- 6) promuovere attività ed iniziative mirate al reciproco aiuto, anche al fine di contrastare la marginalità sociale, nella realizzazione dell'intervento.

ART. 4 – Tipo di procedura

L'affidamento del servizio avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), mediante una R.d.O. Aperta (Richiesta di Offerta) attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro ex art 54 D.lgs. 50/2016 con un unico operatore economico.

ART. 5 - Norme regolatrici

La partecipazione alla R.d.O Aperta e l'esecuzione del servizio sono disciplinate da:

- IL presente Disciplinare (Condizioni particolari di RDO);
- IL Capitolato Tecnico Prestazionale;
- Schema di Accordo Quadro;
- Schema di Contratto derivato;
- Relazione Tecnica;
- Dettaglio Economico;

e dai documenti allegati al Bando MePA Servizi di CONSIP che seguono:

- Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi;
- Capitolato Tecnico – ALLEGATO 27 al Capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi sociali" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento e nel Capitolato tecnico prestazionale, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) nel prosieguo richiamato semplicemente come “Codice dei Contratti” e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

ART 6 Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara al singolo lotto.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza** ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti **di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 7 – Requisiti di ammissione

REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità, dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti tecnico-professionali ex art 83 comma 1 lettere a) D. Lgs.50/2016

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Requisiti di idoneità professionale a)

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; oppure, laddove l'Ente non sia tenuto, in base alla normativa vigente ad essere iscritto alla C.C.I.A.A., è necessaria in ogni caso l'iscrizione nei Registri prescritti per legge per gli Enti del Terzo Settore tenuti dai competenti organismi pubblici regionali, nazionali o comunitari, purché tali Enti prevedano nello Statuto principi e attività strettamente compatibili con le finalità di cui alla presente gara, attestabili mediante produzione di copia dell'atto costitutivo e/o dello Statuto o documentazione equipollente. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la prova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Requisiti di capacità economica e finanziaria b)

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore al 50% del valore del lotto IVA esclusa.

Il settore di attività è quello del "sostegno domiciliare a favore di anziani autosufficienti, giovani e adulti con problemi socio economici e alloggiativi".

Tale requisito è richiesto per dimostrare la solidità dell'operatore nel settore/ambito di attività all'interno del quale rientra l'oggetto dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione,
- fatture mensili/annuali emesse nello specifico settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Requisiti di capacità tecnica e professionale c)

Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto (ossia servizi di sostegno domiciliare da favore di anziani autosufficienti, giovani e adulti con problemi socio economici e alloggiativi) di importo complessivo minimo pari al 50% del valore del lotto oggetto di gara:

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto stipulato con l'amministrazione/ente contraente, che contenga l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto stipulato con il committente, che contenga l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione.

7.1 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, Geie

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7 lett.a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7 lett.b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7. lett. c) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.2 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART 8. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART 9. Subappalto

È vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

ART. 10 - Pagamento Contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge (€20) in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, indicando il proprio codice fiscale ed il CIG della gara, ed allegare nella procedura Mepa fra i documenti amministrativi la ricevuta di avvenuto pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ART. 11 – Modalità di Presentazione dell'offerta

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica,

Per l'ammissione alla gara l'offerta dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma del MEPA entro il termine perentorio indicato nella RDO.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta s'intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del presente Disciplinare (Condizioni di RDO) e degli allegati ad esso annessi. Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche contenenti riserve o condizioni.

Le offerte, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata dovranno essere redatte in lingua italiana.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'offerta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) dovrà essere composta da:

a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

b) OFFERTA TECNICA

c) OFFERTA ECONOMICA

ART 12 - Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

ART 13- "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella documentazione amministrativa, dovranno essere inseriti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice, i seguenti documenti digitali:

- il/i DGUE come da modello predisposto per la presente gara;
- le DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DEL DGUE;
- l'eventuale Modulo Ausiliaria;

- l'eventuale Modulo dei Subappaltatori;
- l'eventuale copia della procura (generale o speciale) oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;
- l'originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il Sogetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della fornitura;
- Impegno di un fidejussore (Istituto Bancario o Assicurativo) a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e gli importi di cui all'art 103 del D.lgs, 50/2169 e s.m.i. qualora il concorrente risultasse aggiudicatario

(da presentarsi solo nel caso di R.T.I.)

dichiarazione di costituzione o di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, abilitate al MePA, contenente gli elementi di identificazione della Società mandataria e di ciascuna Società mandante, da rendersi ai sensi dell'art. 48 del Codice dei Contratti debitamente firmata digitalmente da parte di tutte le Imprese del R.T.I.; tale dichiarazione dovrà essere allegata, esclusivamente, nel caso in cui l'operatore economico intenda avvalersi della facoltà, prevista all'art. 48 comma 11 del Codice dei Contratti, di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti che dovranno, necessariamente, essere abilitati al MePA di CONSIP;

ART 14-"B" – OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'OFFERTA TECNICA inserendo i documenti di seguito indicati.

- Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:
 - a) relazione tecnica dei servizi offerti (non più di n. 10 pagine formato A/4 compresi gli allegati);
 - b) nel caso in cui, nella descrizione del progetto organizzativo del servizio, si faccia riferimento a specifica modulistica/documentazione, la stessa dovrà essere allegata all'elaborato.
 La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa illustrata con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.
 L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

ART 15-"C" – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica complessiva dovrà essere formulata immettendo a sistema il prezzo offerto, al netto dell'IVA.

L'offerta Economica dovrà essere formulata compilando i relativi campi presenti nella Piattaforma MEPA e ottenendo la generazione automatica del modulo d'offerta. Il modulo d'offerta dovrà essere debitamente sottoscritto digitalmente dal rappresentante dell'Impresa oppure, in caso di costituendo

R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, da tutti i rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena l'esclusione.

Si evidenzia che l'offerta economica dovrà contenere i seguenti elementi:

a) prezzo complessivo al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,

In caso di discordanza tra costo/i unitario/i offerto/i per ogni singolo servizio, prezzo/i parziale/i offerto/i per ogni singolo servizio e prezzo complessivo finale offerto, verrà ritenuto prevalente il prezzo complessivo finale offerto.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

L'offerente, secondo quanto stabilito all'art.95- comma 10 del Codice dei Contratti, dovrà "...*indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*" tale importo è da intendersi compreso nel prezzo al netto dell'IVA offerto per il lotto unico.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'offerta tecnica di cui al paragrafo precedente.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

ART 16. Criterio di Aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|--------------------------|--------------------------|
| OFFERTA TECNICA | 80 |
| OFFERTA ECONOMICA | 20 |
| TOTALE | 100 |

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

| OFFERTA TECNICA: ELEMENTI QUALITATIVI | | |
|---|---|-----------|
| Peso 80 | | |
| <p>Agli elementi di natura qualitativa il peso sarà attribuito attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'individuazione di un coefficiente derivato dalla <u>media</u> dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari della Commissione giudicatrice; - la successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte dei commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate | | |
| A | AREA SOSTEGNO AI BENEFICIARI IN COLLABORAZIONE CON L'ATS 42 | 66 |
| 1 | Più di 4 anni di esperienza dei Referenti nella gestione di situazioni individuali problematiche all'interno di servizi in convenzione | 6 |
| 2 | Utilizzo di volontari per l'ampliamento dell'offerta di Servizio agli ospiti | 3 |
| 3 | Modalità di sostegno agli ospiti nella realizzazione del PIA, con riferimento anche alle modalità di raccordo con l'ATS e di comunicazione all'interno della rete dei servizi coinvolti | 15 |
| 4 | Predisposizione di documentazione relativa al monitoraggio della situazione degli ospiti e della gestione della struttura | 6 |
| 5 | Modalità di realizzazione dei PIA, con particolare riferimento ai percorsi di autonomia lavorativa ed alloggiativa per gli adulti ospiti in raccordo con la rete dei servizi territoriali e cittadini | 15 |
| 6 | Modalità di gestione delle eventuali emergenze degli ospiti (ad esempio reperibilità telefonica) | 12 |
| 7 | Possesso di ulteriori titoli di studio universitario nel campo socio-pedagogico | 4 |
| 8 | Presenza di un referente a tempo pieno | 5 |
| B | AREA FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA | 14 |
| 1 | Modalità di gestione degli interventi manutentivi nell'ordinario | 7 |
| 2 | Modalità di gestione degli interventi manutentivi negli eventi urgenti | 7 |

| OFFERTA ECONOMICA: PREZZO | | |
|--|--|--|
| Peso 20 | | |
| <p>Peso assegnato</p> <p>Il punteggio sarà attribuito applicando la formula predisposta dal MEPA <i>“Non Lineare a proporzionalità Inversa”</i></p> | | |

16.1 Metodo di attribuzione del Coefficiente Per Il Calcolo Del Punteggio Dell'offerta Tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

L'attribuzione dei punteggi per gli elementi di natura qualitativa relativi alle singole voci verrà fatta attribuendo punteggi espressi in valori decimali secondo le seguenti indicazioni:

| | | |
|---------------|--------------|--|
| INSUFFICIENTE | da 0 a 0,2 | elemento non trattato o trattato in maniera del tutto inadeguata) |
| SCARSO | da 0,3 a 0,5 | elemento trattato in modo approssimativo, sommario e comunque non adeguato |
| SUFFICIENTE | 0,6 | elemento trattato in modo adeguato senza apportare alcun elemento innovativo ed efficace o comunque migliorativo rispetto a quanto previsto dal Capitolato |
| BUONO | da 0,7 a 0,8 | elemento trattato in maniera esaustiva ed efficace rispetto a quanto previsto dal Capitolato; |
| OTTIMO | da 0,9 a 1,0 | elemento trattato in maniera esaustiva che apporta rilevanti elementi di efficacia e piena rispondenza, o comunque migliorativi, rispetto a quanto previsto dal Capitolato |

RIPARAMETRAZIONE: con riferimento agli elementi di carattere qualitativo, una volta individuate le medie provvisorie per ogni elemento qualitativo di valutazione, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

E' prevista una soglia minima di sbarramento pari a 48 punti relativo a "il punteggio tecnico complessivo". Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

ART. 17- Svolgimento della procedura di gara

La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata sul portale del MePA da apposita commissione giudicatrice nominata con specifico provvedimento secondo quanto disposto dall'art. 77 del codice. Il Presidente sarà scelto tra i dirigenti dell'Ente in considerazione del curriculum e del settore di competenza.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Le offerte tecniche verranno esaminate in seduta riservata dalla Commissione giudicatrice, al fine dell'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di valutazione precedentemente disposti.

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice provvederà all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche e all'attribuzione dei relativi punteggi, all'individuazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica di ogni concorrente ammesso, e all'individuazione del migliore offerente.

Le offerte risultate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del codice, verranno sottoposte a verifica di anomalia.

La presente Amministrazione, verificherà, partendo dalla I° in graduatoria, la conformità delle offerte ricevute a quanto prescritto nelle presenti Condizioni particolari di RDO ed al Capitolato Tecnico prestazionale. In caso di non conformità dell'offerta, si procederà all'invalidazione della stessa.

ART. 18 – Aggiudicazione

Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione, subordinato all'esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e di carattere speciale richiesti.

La Stazione Appaltante procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art 76 commi 1 e 6 del Codice dei Contratti

Successivamente alla ricezione della suddetta comunicazione, sarà possibile fare istanza di accesso agli atti di gara nel rispetto della Legge 241/1990 e smi, del DPR 184/2006 e del Codice degli appalti e delle concessioni.

Si fa presente che la Stazione appaltante:

-si riserva in qualunque momento di non dar corso all'aggiudicazione definitiva a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della stessa;

-non procederà all'aggiudicazione definitiva nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia giudicata idonea o se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie ed imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto, fatta salva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all'oggetto dell'appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere;

-l'aggiudicazione provvisoria non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. n.445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo predetto, anche a campione e in un momento successivo alla conclusione della procedura di gara.

Qualora il Soggetto provvisoriamente aggiudicatario non presenti i documenti richiesti nel termine stabilito o qualora venga riscontrata a suo carico la non completa veridicità di quanto dallo stesso dichiarato, si procederà all'immediato scorrimento della graduatoria.

ART. 19 Clausola Consip

La Stazione appaltante, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quelli in oggetto ad un prezzo più vantaggioso e/o a condizioni migliorative:

a) procederà, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell'apertura della R.d.O., all'annullamento dell'indizione della stessa ed alla contestuale assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

b) chiederà, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell'espletamento della R.d.O. o nelle more dell'aggiudicazione definitiva, alla Società collocata prima nella graduatoria ed eventuale Aggiudicatario in via definitiva, in funzione dell'entità dell'offerta di quest'ultimo, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutte le Imprese interpellate all'adeguamento richiesto, all'assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP.

ART. 20 – Cauzione definitiva

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva della fornitura, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dalle presenti Condizioni particolari.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art.93 c.7 espressamente richiamato dall'art. 103 c.1.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art.103, comma 1, dell'anzidetto decreto legislativo. La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia entro 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva determina la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva dovrà avere durata pari a quelle del relativo contratto.

La cauzione definitiva deve permanere nella misura prevista dall'art.103 comma 5 del D.to L.vo 50/2016 sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 21 – Penali

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

- a) parziale o mancata esecuzione del servizio secondo le modalità richieste dal presente capitolato, dal progetto che costituirà parte integrante del contratto e dal PAI: fino ad un massimo di euro 500;
 - b) parziale o mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato e relative agli adempimenti documentali: fino ad un massimo di euro 200;
 - c) parziale o mancata esecuzione del tempestivo intervento di manutenzione ordinaria nei locali: fino ad un massimo di euro 300;
 - d) parziale o mancato rispetto dell'obbligo posto a carico dell'Aggiudicatario di mantenere i locali comuni dettagliati art. 11 del presente capitolato, puliti ed in ordine: fino ad un massimo di euro 300;
- L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'Aggiudicatario non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

Il Comune si riserva di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'impresa aggiudicataria.

ART. 22 - Inadempienze e risoluzione del contratto

Nel caso di violazioni derivanti da irregolarità tali da compromettere gravemente la regolare esecuzione di quanto previsto nel presente atto, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile.

Qualora il Comune dovesse rilevare violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, contesterà l'inadempienza all'Aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine di tempo utile per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenesse adeguate, il Comune richiamerà l'Aggiudicatario al rispetto del contratto ovvero, nei casi più gravi, procederà ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine di tempo utile, trascorso il quale senza alcun esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

Il contratto si intende risolto, nel caso di cessazione dell'attività dell'Aggiudicatario, cessazione di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune di Genova.

Allorquando intervengano modificazioni significative nella finalità dell'Aggiudicatario nella sua natura, nel personale, nelle strutture e nelle metodologie di interventi impiegati, lo stesso ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Genova.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'appaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il contratto è risolto inoltre di diritto qualora si verificasse la mancata assunzione dei soggetti che ne hanno titolo e volontà di cui all'offerta tecnica del disciplinare di gara. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte del Comune di azioni dell'Aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Infine, in conformità alle disposizioni normative vigenti, si procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e l'Aggiudicatario rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

ART 23. Trattamento dei Dati Personali

Per l'esecuzione del contratto che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune, quest'ultimo che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nominerà l'Ente Gestore quale "responsabile esterno" del trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 4, p. 8 del Regolamento 679/2016 (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare.

L'Ente Gestore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

L'Ente Gestore, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali nel rispetto dei principi GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.

Oggetto del trattamento: le attività dell'Ente Gestore comportano il trattamento dei seguenti dati personali di minori e famiglie: anagrafici, relativi al percorso scolastico, formativo e lavorativo, afferenti alla sfera della salute, a procedimenti giudiziari, attinenti la situazione socio-economica, familiare, affettivo-relazionale anche attinenti gli aspetti di accudimento e protezione del minore.

Per l'esecuzione delle attività, servizi, prestazioni dell'Ente Gestore di cui al presente contratto, il titolare del trattamento mette a disposizione i dati e le informazioni per quanto strettamente indispensabili all'attuazione del tipo di intervento richiesto relative a minori e famiglie con i quali gli Ambiti Territoriali Sociali o l'Ufficio Cittadini Senza Territorio sono entrati in contatto: dati anagrafici, afferenti alla sfera della salute e/o a procedimenti giudiziari e/o attinenti gli aspetti di accudimento e protezione del minore, nonché relativi al percorso scolastico, formativo e lavorativo.

L'Ente Gestore è tenuto a:

- trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel regolamento e solo per i fini indicati dal contratto;
- trattare i dati secondo le istruzioni documentate del Titolare del trattamento dei dati;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- redigere, ai sensi dell'art. 30, p. 2 GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, il registro delle attività di trattamento;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 - a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

- informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy;

- tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;

- concordare con il Titolare del trattamento dei dati il testo dell'informativa privacy (da allegare alla nomina) e assistere il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).

Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento: quando l'Ente Gestore intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione alla titolare del trattamento con congruo preavviso.

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.

Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile (art. 82 GDPR).

L'Ente Gestore in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti indicheranno i referenti ed i relativi elementi di contatto: il dott. per l'Ente Gestore ...

Nel caso in cui la l'Ente Gestore responsabile esterno del trattamento dei dati non sia stabilito in UE dovrà designare, ai sensi dell'art. 27, p. 3, un rappresentante in Italia.

L'Ente Gestore è altresì obbligato:

- ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione;

- su scelta del titolare del trattamento, è tenuto a cancellare o a restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

ART. 24 – Contratto

La stipulazione del contratto avverrà a seguito delle comunicazioni dell'aggiudicazione definitiva e secondo quanto stabilito dall'art 32 comma 14 del Codice dei Contratti si procederà alla stipula del contratto nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. A tale scopo l'Aggiudicatario prima della stipula di ciascun contratto in forma elettronica dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento

Le spese delle imposte previste dalla vigente normativa saranno a carico dell'appaltatore.

ART. 25 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione.

ART. 26 - Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

ART. 27 - Controversie e Foro competente

Per ogni controversia inerente il presente contratto è competente il Foro di Genova.

ART. 28 - Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del Codice degli appalti e delle concessioni.

ART. 29 – Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi esclusivamente della piattaforma MePA di CONSIP; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale piattaforma per qualsiasi comunicazione in ordine alla presente R.d.O.